Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 30 dicembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1949

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1948, n. 1465.
Elezioni regionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Provincie, che non fossero avvenute prima, avranno luogo il giorno 30 ottobre 1949.

Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà fissare le elezioni per date anteriori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1948, n. **1466.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Pasteria del comune di Calatabiano (Catania).

N. 1466. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 26 luglio 1942, integrato con dichiarazione 28 dicembre 1946 e successivo decreto 14 aprile 1948, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Pasteria del comune di Calatabiano (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. **1467.**
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Francesco Saverio, in Savignano (Avellino).

N. 1467. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Francesco Saverio, in Savignano (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. **1468.**
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma Immacolata e del SS.mo Sacramento, con sede in Sellia (Catanzaro).

N. 1468. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma Immacolata e del SS.mo Sacramento, con sede in Sellia (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 1948.
Costituzione del Comitato per l'esame dei verbali di distruzione ed altri atti relativi alla resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero dell'Africa italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, concernente la costituzione presso ogni Ministero di un Comitato per l'esame dei verbali di distruzione ed altri atti relativi alla resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Vista la nota del presidente della Corte dei conti, n. 806, del 10 marzo 1948;

Vista la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 172297, del 29 novembre 1947;

Vista la nota della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'Africa italiana, n. 964012, del 29 dicembre 1947;

Vista la nota del Ministero dell'Africa italiana, numero 122359, del 22 giugno 1948;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di detto Comitato per l'amministrazione dell'Africa italiana;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato previsto dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, è così costituito per il Ministero dell'Africa italiana:

Presidente:

Giorgi dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;

Membri:

Archidiacono dott. Giovanni, consigliere di Governo in rappresentanza dell'Amministrazione dell'Africa italiana;

Russo dott. Salvatore, consigliere di ragioneria in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Al presidente e ai membri viene attribuito il gettone di presenza in ragione di L. 125 giornaliere.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1948

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interim per l'Africa italiana
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1948
Registro Africa italiana n. 7, foglio n. 118.

(5677)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1948.

Concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Olocchia (Novara).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 6 ottobre 1931, n. 1604 e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino, via San Domenico, n. 26-*bis*, intesa ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura le acque del torrente Olocchia ed effluenti, dalle sue sorgenti fino alla confluenza del torrente Anza, scorrenti in territorio del comune di Bannio-Anzino (provincia di Novara);

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Novara;

Presa visione del deposito di L. 2200 (duemiladuecento), dichiarazione di ricevuta di deposito in effetti pubblici n. 1880, n. 330481 di posizione in data 1° settembre 1948, effettuato alla sezione della Tesoreria provinciale di Torino, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 6 ottobre 1948, stipulato presso la Prefettura di Novara e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del torrente Olocchia ed affluenti, dalle sue sorgenti fino alla confluenza del torrente Anza, vengono date in concessione a scopo di piscicoltura al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, Torino, via San Domenico, n. 26-*bis*.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso avrà la durata di dieci anni decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 2000 (duemila), nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del decreto relativo.

Il Prefetto della provincia di Novara è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 30 ottobre 1948

Il Ministro: SEGNI

(5658)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1948.

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 19 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che approva il regolamento per la professione di architetto;

Decreta:

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 3 maggio 1948 allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 novembre 1948

Il Ministro: GRASSI

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti

Art. 1.

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45.

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessarî a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 3.

Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4.

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonchè le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio nazionale.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6.

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8.

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

Art. 11.

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12.

In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13.

E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14.

I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini le cui deliberazioni sono impugnate perchè provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

Roma, addì 10 novembre 1948

Visto, *il direttore generale degli Affari civili e delle libere professioni*
MILLOZZA

(5567)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1948.

Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima « Osram » Società riunite Osram-Edison Clerici, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 17 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 12 luglio 1948 e nei quotidiani « Il Popolo » e « 24 ore » di Milano, con il quale è stata disposta la sottoposizione

al visto delle azioni della Società anonima « Osram » Società riunite Osram-Edison Clerici, con sede in Milano, affidandone l'incarico al sequestratario ing. Leopoldo Targiani;

Visto il verbale relativo alla suddetta operazione, trasmesso dal sequestratario, dal quale risulta:

a) che è stato negato il visto a n. 900 azioni, di cui n. 500 libere da vincoli e n. 400 vincolate a cessato amministratore della Società, intestate a persone di nazionalità tedesca e depositate presso le casse sociali;

b) che non sono state presentate al visto n. 39.100 azioni, di cui n. 28.458 che, da accertamenti eseguiti, risultano di proprietà di persone di nazionalità tedesca e n. 10.642, per le quali vi è motivo di ritenere che appartengano a persone di nazionalità tedesca;

Rilevato che contro il diniego del visto non è stato presentato alcun ricorso al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti n. 40.000 azioni della Società anonima « Osram » Società riunite Osram-Edison Clerici, con sede in Milano:

a) n. 900 azioni alle quali è stato negato il visto perchè intestate e di pertinenza di persone di nazionalità tedesca e precisamente:

n. 400 rappresentate dai certificati 28501/28900, intestate alla Osram S.m.6.H. Kommanditgesellschaft Berlino, vincolate a cessato amministratore della società e depositate presso le casse sociali;

n. 500 rappresentate dai certificati 28901/29400, intestate come sopra, libere da vincoli, depositate presso le casse sociali;

b) n. 39.100 azioni non presentate al visto, di cui n. 28.458 azioni che da accertamenti eseguiti risultano di proprietà di persone di nazionalità tedesca e precisamente:

n. 98 rappresentate dai certificati 1/98, intestate alla Osram S.m.6.H. Kommanditgesellschaft Berlino;

n. 1360 rappresentate dai certificati 101/1460, intestate come sopra;

n. 27.000 rappresentate dai certificati 1501/28500, intestate come sopra; nonchè n. 10.642 per le quali vi è motivo di ritenere che appartengano a persone di nazionalità tedesca e precisamente:

n. 10.600 rappresentate dai certificati 29401/40000, intestate alla Osa-Industrielle Beteiligungen A. G. Sciaffusa;

n. 2 rappresentate dai certificati 99/100, intestate alla Banca Castellini e C. Milano;

n. 40 rappresentate dai certificati 1461/1500, intestate come sopra.

In luogo delle azioni di cui sopra la Società « Osram » Società riunite Osram-Edison Clerici, con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, sotto la vigilanza del sequestratario, saranno fatti depositare alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1948

Il Ministro: PELLA

(5594)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1948.

Elenco di Comuni ai quali si applicano le provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, e successivi decreti, riguardanti il personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 2, 3, 4 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;

Visti gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517;

Viste le dichiarazioni concernenti i danni ricevuti dai centri sinistrati;

Decreta:

A norma dell'art. 6 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, le provvidenze di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le modifiche stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, si applicano nei sotto elencanti centri con popolazione non superiore ai 3000 abitanti nei quali siano risultati inabitabili, alla data del 1° gennaio 1947, esclusivamente per le distruzioni avvenute durante le operazioni belliche, almeno il 25 % dei fabbricati d'abitazione:

Provincia di Alessandria: Bistagno.

Provincia di Ancona: Albacina.

Provincia di Bologna: Montefredente; Sant'Andrea; Cedrecchia; Anzola Emilia; Sperticano; Luminasio; San Giacomo del Martignone.

Provincia di Campobasso: Spinete; Colledanchise; Montagano.

Provincia di Catania: Sant'Alfio.

Provincia di Chieti: Valle Lunga; Villa Lanuti.

Provincia di Frosinone: Brocco; Villa Santo Stefano; Fumone; Falvaterra; Tecchiena.

Provincia di Genova: Busalla; Casella.

Provincia di La Spezia: Deiva capoluogo e frazione Marina.

Provincia di Pesaro: Mondolfo e frazione Centocroci; frazione Treponti del comune di Pesaro; Saltara.

Provincia di Pisa: Rigoli e Ripafratta del comune di Sangiuliano Terme.

Provincia di Pistoia: Serra; Castello di Cozzile; Olmi.

Provincia di Ravenna: San Severo e Barbiano di Cotignola; Camerlone; Borgo Masotti; Guarniera; Longana; Villanova di Bagnacavallo; Gambellara.

Provincia di Rovigo: Occhiobello.

Provincia di Savona: Finale Borgo e Finale Pia del comune di Finale Ligure; Noli; Quiliano; Cadibona.

Provincia di Siena: Asciano; Pienza.

Provincia di Verona: Locara.

Provincia di Viterbo: Onano.

Roma, addì 27 novembre 1948

Il Ministro: PELLA

(5583)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1948.

Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1949 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1949, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi d'imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN ABBONAMENTO MEDIANTE CANONI RAGGUAGLIATI AL VOLUME DEGLI AFFARI

Art. 1.

Per le entrate conseguite dagli esercenti di seguito elencati l'imposta si corrisponde in abbonamento, mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto nell'anno 1948 e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dagli articoli seguenti:

1) esercenti pubblici esercizi;

2) artigiani ambulanti;

3) esercenti prestazioni al dettaglio;

4) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza, o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;

5) professionisti;

6) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;

7) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco;

8) commercianti esercenti la vendita al pubblico;

9) venditori ambulanti.

Pubblici esercizi

Art. 2.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 1, sono i seguenti:

alberghi, locande e pensioni per tutte le somministrazioni effettuate, escluse le somministrazioni di alloggio e di vitto da parte di privati;

caffè e bar anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

locali aperti al pubblico, nei quali si provveda alla somministrazione di vino da parte dei diretti produttori, comunque autorizzati;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Nel caso di bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al pubblico di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere, l'imposta è dovuta in base al detto regime d'imposizione, per *tutte* le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività aziendale, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 con unica dichiarazione.

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione della imposta nei modi normali stabiliti per le altre entrate conseguite dall'esercizio.

Per gli esercizi nei quali vengono dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone di imposta è liquidato, a norma delle disposizioni contenute nel presente titolo, sulla base dell'entrata lorda conseguita dall'esercente, diminuita degl'introiti relativi ai detti spettacoli, concerti e trattenimenti, per i quali il tributo è stato corrisposto unitamente ai diritti erariali ai sensi degli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Artigiani ambulanti

Art. 3.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, biciclette, a braccio, a spalla, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulantemente (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merce acquistata presso terzi, debbono corrispondere l'imposta nei modi stabiliti dal presente titolo per *tutte* le entrate conseguite in dipendenza della loro attività, da dichiararsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 con unica dichiarazione.

Prestazioni al dettaglio

Art. 4.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 1 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio,

qualunque sia la categoria nella quale risultino accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; carrettieri; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione, esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi; pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura dei cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi; industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi; tipografie a carattere artigiano, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se è costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita di merci al pubblico, la imposta si corrisponde in base al regime stabilito dal presente titolo per *tutte* le entrate conseguite dall'azienda, da dichiararsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 con unica dichiarazione.

Sono escluse dall'abbonamento le prestazioni al dettaglio effettuate in dipendenza di convenzione scritta, per le quali l'imposta è dovuta nella misura e nei modi normali.

Sono del pari escluse dall'abbonamento le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci o prodotti che formano oggetto di fabbricazione o di commercio da parte del richiedente la prestazione: in tali casi l'imposta si rende dovuta in base alla fattura di lavorazione con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Professionisti

Art. 5.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualsiasi professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente ad una attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa

Art. 6.

Sono considerati trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, ai fini del trattamento tributario stabilito dall'art. 1, i trasporti di persone, tanto urbani che interurbani, effettuati dall'esercente con automezzi di ogni genere, anche se con gli stessi mezzi in via accessoria od occasionale si provveda a trasporti di cose. L'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al citato art. 1 per *tutte* le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività svolta.

Ove invece l'esercente provveda con i propri automezzi, in via normale o prevalente, al trasporto di cose, e solo in via accessoria od occasionale al trasporto di persone, fermo l'obbligo della corresponsione del tributo nei modi normali in base al prescritto documento per i trasporti di cose, l'imposta per le entrate relative al trasporto di persone dev'essere in ogni caso assolta in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1.

Resta ferma la disposizione dell'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, relativa alle modalità di pagamento dell'imposta per le entrate derivanti da trasporti pubblici effettuati su linee automobilistiche autorizzate.

Spedizionieri, agenzie di viaggio e turismo, ecc.

Art. 7.

Il sistema di corresponsione dell'imposta stabilito dall'art. 1 per gli esercenti contemplati al n. 7 dello stesso articolo non si estende alle entrate relative ai trasporti in genere effettuati con mezzi propri dai detti esercenti, per le quali il tributo si corrisponde a norma di legge in rapporto alla specifica natura del trasporto eseguito.

Art. 8.

Non costituiscono entrata imponibile, e di conseguenza non vanno incluse nella dichiarazione da presentarsi all'Ufficio del registro a norma del successivo art. 15, le somme anticipate per conto del committente dalle case di spedizione a titolo di tributi, spese di trasporto, assicurazione od altro. Qualora tuttavia le somme a tale titolo anticipate diano luogo, nei rapporti fra le case di spedizione e le ditte a cui favore si è verificata l'entrata, al pagamento dell'imposta, le dette case sono tenute a provare con la esibizione di idonei documenti di aver regolarmente assolto il tributo per l'atto economico compiuto per conto del committente.

Lo speciale trattamento di cui al precedente comma non compete quando le case di spedizione esercitino il diritto di rivalsa dell'imposta sull'ammontare complessivo addebitato al cliente.

Art. 9.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo che rilasciano biglietti di viaggio su mezzi di trasporto gestiti da terzi, quando provvedono anche alla riscossione del prezzo del biglietto, debbono denunziare nella dichiarazione di cui al successivo art. 15, oltre ai proventi conseguiti in dipendenza della loro attività, le somme lorde riscosse nei confronti dei passeggeri.

Il pagamento da parte dei detti spedizioneri ed agenzie alle case di trasporto delle somme a queste spettanti non dà luogo ad entrata imponibile; esso peraltro deve in ogni caso risultare, ai fini dei necessari controlli da parte degli organi di vigilanza tributaria, da apposito documento emesso in doppio esem-

plare da chi esegue il versamento ed assoggettato alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Per i biglietti di viaggio rilasciati per trasporti pubblici su linee automobilistiche autorizzate ovvero per trasporti marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo debbono denunziare nella dichiarazione prescritta dal successivo art. 15 i soli proventi conseguiti in dipendenza di tale loro specifica attività, fermo l'obbligo per le ditte esercenti i detti trasporti di corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi previsti dall'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, anche per gli introiti realizzati dalla vendita di biglietti di viaggio a mezzo di terzi.

Art. 10.

Gli uffici e le agenzie di viaggio che organizzano in proprio viaggi e gite, siano semplici che combinati con vitto, soggiorno od altro, sono tenuti, per le entrate lorde conseguite in dipendenza di tale loro attività a corrispondere l'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1, indipendentemente dal tributo dovuto per gli atti economici posti in essere per la esecuzione dei detti viaggi e gite.

Vendite al pubblico

Art. 11.

Sono soggette al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 le vendite al diretto consumatore da chiunque effettuate, compresi i produttori agricoli, in negozi aperti al pubblico, *muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico,* ovvero ambulantemente.

Lo stesso regime d'imposizione si applica per le vendite al pubblico di vino da asporto effettuate dai diretti produttori in locali aperti al pubblico.

Sono escluse dall'abbonamento le vendite, forniture e somministrazioni effettuate in dipendenza di convenzione scritta, per le quali la imposta è dovuta nella misura e nei modi normali.

Art. 12.

I commercianti che, oltre alla vendita al pubblico di generi vari, svolgono una o più delle altre attività contemplate dall'art. 1 (gestione di bar, caffè e simili, prestazioni al dettaglio, ecc.), sono tenuti a dichiarare *con unica dichiarazione* al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 le entrate conseguite dalla loro globale attività aziendale.

Art. 13.

Nel caso di commercianti che provvedono contemporaneamente alla vendita al pubblico ed alla vendita all'ingrosso, l'imposta, si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 limitatamente alle vendite al pubblico, fermo l'obbligo di assolvere il tributo per le vendite all'ingrosso nei modi e termini normali in base al prescritto documento.

Per le vendite effettuate in negozi aperti al pubblico, *muniti di licenza per la vendita al pubblico,* si considerano all'ingrosso quelle effettuate nei confronti di commercianti che destinano le merci acquistate alla rivendita, e degli industriali che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione di altri prodotti. Per dette vendite gli acquirenti devono obbligatoriamente richiedere al venditore il rilascio di fattura od altro equivalente documento da ossoggettarsi ad imposta, a cura del venditore stesso, nella misura e nei modi normali.

Art. 14.

I commercianti che vendono al pubblico anche prodotti comunque esenti da imposta, debbono indicare nella dichiarazione da presentarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 soltanto le entrate conseguite in dipendenza della vendita di prodotti soggetti al tributo.

Nel caso di vendita al pubblico di prodotti soggetti alla imposta in base ad aliquote diverse, nella dichiarazione di cui sopra le entrate conseguite dal soggetto debbono essere discriminate in rapporto alle varie aliquote cui sono soggetti i prodotti venduti.

Dichiarazioni
Liquidazione dell'imposta - Pagamento

Art. 15.

Gli esercenti, tenuti a norma del presente decreto a corrispondere l'imposta in base a canoni ragguagliati al volume degli affari, debbono, ai fini della determinazione nei loro confronti del canone dovuto per il 1949, presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1949, una dichiarazione contenente la indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1948.

Per gli esercenti che abbiano iniziato la loro attività nel corso dell'anno 1948 o che comunque non abbiano svolto la loro attività per tutta la durata dell'anno, le entrate conseguite nel periodo di effettiva attività svolta saranno tenute a base per l'assestamento del canone dovuto pel detto anno 1948, mentre le stesse entrate dovranno essere rapportate all'anno intero ai fini della determinazione del canone dovuto per l'anno 1949.

Gli esercenti che iniziano la loro attività nel corso dell'anno 1949, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente primo comma entro due mesi dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto della entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno 1950 i detti esercenti debbono dichiarare le entrate effettivamente conseguite nell'anno 1949, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno.

Gli esercenti attività stagionali (industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi; stabilimenti balneari; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi, ecc.) debbono presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall'inizio della loro attività, indicando l'ammontare presunto della entrata conseguibile nella stagione, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro un mese dalla cessazione dell'attività stagionale i detti esercenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate ef-

fettive conseguite nell'ultimata stagione, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo di imposta.

Art. 16.

Gli Uffici del registro in base alle dichiarazioni presentate a norma del precedente art. 15 determinano ai sensi del primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, il canone per l'anno 1949, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 17.

Per i contribuenti, tenuti a corrispondere l'imposta in abbonamento a norma del presente decreto, che non abbiano presentato la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta e lo notificano all'interessato, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 17.

Il pagamento dei canoni d'imposta liquidati a norma del precedente articolo è effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1949.

Peraltro, quando il canone non superi le L. 500, esso dev'essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1949.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto in seguito a concordato a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, è abbinato alle rate del canone principale ancora a scadere nel restante periodo dell'anno.

L'imposta e la sopratassa eventualmente dovuta in dipendenza della decisione emanata dalle competenti Commissioni delle imposte, devono essere corrisposte nei modi e termini prescritti dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1948 nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 15, deve essere corrisposta in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1949; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a concordato è abbinata alle rate del canone relativo all'anno 1949 ancora a scadere nel restante periodo dell'anno.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente presentata nel febbraio 1950 ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1949 nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 15, si corrisponde in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1950; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a concordato, si corrisponde entro l'anno 1950 alle scadenze dei restanti trimestri solari.

Il canone provvisorio d'imposta dovuto dagli esercenti attività stagionali a norma dell'ultimo comma dell'art. 15 si corrisponde in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la denuncia, e di quello successivo. Ugualmente in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la dichiarazione delle entrate effettivamente conseguite, e del mese successivo, si corrisponde l'imposta suppletiva liquidata sulle entrate denunciate dal contribuente a fine stagione; la differenza d'imposta dovuta invece dal contribuente in seguito a concordato dev'essere versata entro un mese dall'avvenuto concordato.

TITOLO II

MENSE E SPACCI MILITARI, AZIENDALI E DI FABBRICA

Art. 18.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.) e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata *per ciascuna mensa o cucina* è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti . . . L. 1.000
da 5001 a 50.000 . . . » 3.000
da 50.001 a 500.000 . . . » 6.000
superiore a 500.000 . . . » 10.000

Per le somminisrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoranti aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori gestiti da uffici e da enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata *per ciascuna mensa, refettorio o ristoratore*, è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50 . . . . L. 1.000
da 51 a 100 . . . » 2.000
da 101 a 500 . . . » 4.000
da 501 a 1.000 . . . » 8.000
da 1.001 a 5.000 . . . » 12.000
da 5.001 a 10.000 . . . » 16.000
oltre i 10.000 . . . . . » 20.000

Art. 19.

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci militari gestiti direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati l'imposta sull'entrata *per ciascuno spaccio* è dovuta in base ai seguenti ai canoni fissi:

per gli spacci gestiti in Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti . . . L. 2.000
da 5.001 a 50.000 . . . » 5.000
da 50.001 a 500.000 . . . » 10.000
superiore a 500.000 . . . » 20.000

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica, nonchè dagli spacci gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi-popolari, l'imposta *per ciascuno spaccio* è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50 . . . . L. 4.000
da 51 a 100 . . . . » 8.000

da 101 a 500	L.	14.000
da 501 a 1.000	»	24.000
da 1.001 a 5.000	»	32.000
da 5.001 a 10.000	»	40.000
oltre i 10.000	»	50.000

Art. 20.

Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui agli articoli 18 e 19 gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio 1949 una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (denominazione dell'ente o dell'azienda, popolazione del Comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente dell'Ufficio del registro. Per i canoni d'importo non superiore a L. 1000 il versamento dev'essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 1949, mentre per i canoni eccedenti tale importo il versamento può effettuarsi in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1949.

Art. 21.

Quando la gestione delle mense, cucine e spacci di cui ai precedenti articoli 18 e 19 sia data in appalto, ovvero quando le dette mense, cucine e spacci, pur essendo gestiti direttamente dalle ditte, uffici ed enti a cui appartengono, effettuino somministrazioni, vendite e distribuzioni *anche* a persone non dipendenti dagli accennati organismi, l'imposta, per tutte le entrate conseguite dalla mensa, cucina o spaccio, si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dal precedente titolo I.

TITOLO III

PRODOTTI ORTOFLOROFRUTTICOLI E DELLA PESCA, UOVA, POLLAME, CONIGLI E CACCIAGIONE

Art. 22.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immisisone in cosumo si intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulanti, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè, per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali e di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici.

Art. 23.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo, sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne *l'immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata e le castagne secche, anche sgusciate e pelate, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 24.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 22 l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati alle lettere *a*) — escluso il passaggio, per i produttori diretti, dal luogo di produzione ai negozi di vendita al pubblico — *b*), *c*) e *d*): nella misura del 4,50 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 3 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta in doppio esemplare.

Quando peraltro l'acquisto sia effettuato presso produttori, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base ad apposito registro, sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto. Entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Il registro di cui al precedente comma, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10;

2) per quello costituito, per i produttori diretti, dal passaggio dei prodotti dal luogo di produzione ai negozi di vendita al pubblico: nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e del 2 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova ed in base al prezzo all'ingrosso con le modalità previste dal secondo comma del precedente n. 1.

3) per quelli indicati alla lettera *e*): nella misura del 3 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della

vendita dei prodotti stessi. Quando i prodotti manipolati sono destinati all'esportazione l'imposta relativa all'acquisto dei prodotti originali è dovuta nella misura del 3 % sul prezzo di vendita degli stessi prodotti manipolati, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale.

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa l'importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe peraltro quella relativa alla importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè del pesce fresco, anche congelato, destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o lo acquistano direttamente all'estero, la quale dev'essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione, e del 2 % per gli altri cennati prodotti.

Per le vendite al minuto di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca e di uova, pollame, conigli e cacciagione, da chiunque effettuate, comprese quelle poste in essere dai diretti produttori nei propri negozi o ambulantemente, l'imposta è dovuta in abbonamento a norma delle disposizioni stabilite dal titolo I, indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime di imposizione stabilito dal presente titolo.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONI MUTUE ASSICURAZIONE BESTIAME

Art. 26.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1949, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1950.

TITOLO V

BIRRA

Art. 27.

Per la birra di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 5,50 %, in abbonamento, mediante pagamento di canone al competente Ufficio del registro. Il tributo si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, in rapporto ai quantitativi prodotti nell'anno ed in base al prezzo di vendita all'ingrosso *franco fabbrica*. Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spesa di trasporto, d'imballaggio od altro sono soggette alla imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 9 %, ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra sia di produzione nazionale che di provenienza estera, esclusa la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO VI

CAFFÈ E SURROGATI DEL CAFFÈ

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio del caffè, tanto crudo che tostato, e per il commercio dei surrogati del caffè di provenienza estera, è dovuta una volta tanto nella misura del 12 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 9 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente e nei termini e modi normali.

Art. 30.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per i passaggi del caffè, sia crudo che tostato, e dei surrogati del caffè di estera provenienza, successivi alla loro importazione, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi dànno vita ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo non trova applicazione per gli atti economici relativi al commercio del caffè, sia crudo che tostato, contenuto in recipienti a chiusura ermetica che ne consenta integra la conservazione.

TITOLO VII

PRODOTTI FERTILIZZANTI ED ANTICRITTOGAMICI

Art. 31.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici di produzione nazionale, elencanti nel successivo art. 32, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 32.

I prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 31 sono i seguenti:

Fertilizzanti:

a) Azotati:
solfato ammonico;
nitrato calcio 13/14 15/50 %;
nitrato ammonico 15/16 - 20/21 33/35 %;
nitrato soda;
fosfato biammonico;
calciocianamide.

b) Fosfatici:
superfosfato minerale;
perfosfato organico con un contenuto di azoto non superiore al 3 %;
scorie Thomas;
fosforiti (fosfato minerale macinato).

c) Potassici:
sale potassico 40/42 30/32 %;
cloruro potassico 50/52 58/60 %;
solfato potassico 48/50 %.

Anticrittogamici:
solfato di rame;
ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 % di solfato di rame;
zolfo grezzo molito e anche ventilato;
zolfo raffinato molito e anche ventilato;
zolfo sublimato;
minerale di zolfo molito e anche ventilato;
gli stessi zolfi ramati;
zolfo raffinato in pani e cannoli.

Art. 33.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 31 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e all'importazione, a seconda che trattisi di prodotti nazionali o di provenienza estera, compresa la vendita al minuto.

TITOLO VIII

PRODOTTI PETROLIFERI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Art. 34.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) *Oli minerali carburanti*: 8 %

voce doganale 643/B/1 : Benzina;
» » 643/B/2 - Acqua ragia;
» » 643/B/3 Petrolio;
» » 643/B/4 - Gasolio;
» » 643/A ed ex 643/B/6 - Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione, e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

B) *Oli minerali carburanti*: 4,50 %
voce doganale ex 643/B/6 Residui della lavorazione di oli minerali da usare direttamente nelle caldaie e nei forni.

C) *Oli minerali lubrificanti*: 9 %
voce doganale 643/B/5.

Quando i detti prodotti sono destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti costieri la imposta è dovuta nella misura del 2 %.

Art. 35.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) *per gli oli minerali carburanti*: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito *per la vendita al pubblico* dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo e dedotta l'eventuale differenza tra la normale imposta di fabbricazione e quella stabilita in via agevolativa;

b) *per gli oli minerali lubrificanti*: sul prezzo medio di lire 260 (duecentosessanta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione dell'imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie e degli stabilimenti costieri.

Art. 36.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) *per i prodotti petroliferi carburanti e lubrificanti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali*: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) *per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali*: a cura di chi effettua l'estrazione mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabiliti dai precedenti articoli, e prenderanno nota nelle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 37.

Non dànno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dall'imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 34 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche o dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ad altre raffinerie o ad altri depositi doganali.

Art. 38.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 34 sono comprensive dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, compresa la vendita al minuto; restano peraltro escluse dal regime d'imposizione stabilito dal presente titolo le vendite effettuate nei negozi di generi vari (drogherie, colorerie, mesticherie, ecc.).

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa all'importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio naturale destinato alla lavorazione;

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori.

Art. 39.

Con successivi decreti il prezzo medio stabilito dal precedente art. 35 per gli oli minerali lubrificanti sarà modificato, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno superiori al 25 %.

TITOLO IX

COMBUSTIBILI FOSSILI

Art. 40.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) *Combustibili fossili d'importazione*: 6 %
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali;
carbone coke.

b) *Combustibili fossili nazionali*: 4 %
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dall'Ente Approvvigionamento Carboni: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente.

Qualora i combustibili siano venduti dall'Ente *schiavo dogana*, col conseguente onere all'acquirente del pagamento dei diritti di confine, l'imposta è liquidata dall'Ente stesso sul prezzo addebitato in fattura, fermo l'obbligo all'acquirente di corrispondere il tributo sull'ammontare dei diritti di confine in uno al versamento dei diritti medesimi, all'atto dello sdoganamento della merce;

2) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

3) per le importazioni dall'estero al di fuori e senza l'intervento dell'Ente Approvvigionamento Carboni: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, sia dall'Ente Approvvigionamento Carboni che dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3 %; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni si rende applicabile l'imposta nella misura stabilita alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 41.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) a cura dell'Ente Approvvigionamento Carboni e dei produttori nazionali, all'atto della prima vendita *nei confronti da chiunque effettuata*, in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) in modo virtuale alle dogane, limitatamente all'ammontare dei diritti di confine, nel caso di vendite *schiavo dogana* da parte dell'Ente Approvvigionamento Carboni;

c) in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento, per le importazioni dirette da chiunque effettuate senza l'intervento ed al di fuori dell'Ente Approvvigionamento Carboni.

Art. 42.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 40 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, ecc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale, comprese le vendite al minuto, ed assorbono altresì il tributo relativo agli ulteriori scambi delle giacenze esistenti alla data del 31 dicembre 1948 presso grossisti e dettaglianti; peraltro l'imposta assolta per gli ulteriori passaggi di dette giacenze non è rimborsabile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 43.

Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto si corrisponde in abbonamento ovvero non si rende applicabile perchè compresa nelle aliquote condensate dovute una volta tanto, sono soggette alla tassa di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 44.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1949.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 23 dicembre 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1948
Registro Finanze n. 13, *foglio n.* 359. — LESEN

(5699)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale 7 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1948, registro n. 29, foglio n. 243, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Campobasso di un mutuo di L. 24.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(5653)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la Facoltà di medicina dell'Università di Palermo.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5703)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 dicembre 1948 - N. 233

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78,875
Id. 3,50 % 1902	71,50
Id. 3 % lordo	51,40
Id. 5 % 1935	97,35
Redimibile 3,50 % 1934	71,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,40
Id. 5 % 1936	93,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,625
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	99,55
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	99,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, ed art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1948, n. 20486.2.7440, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese;

Visto il marconigramma del Prefetto di Varese n. 9377 San., del 2 ottobre 1948, col quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Boffillo Iodice, nella sua qualità di presidente della Commissione giudicatrice predetta;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Boffillo Iodice, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Varese, il vice prefetto dott. Giovanni D'Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 dicembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5630)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande del concorso a sessantuno posti di vice segretario (gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a sessantuno posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso (29 novembre 1948) al 31 dicembre 1948;

Decreta:

Il termine di scadenza (29 novembre 1948) per la presentazione delle domande al concorso a sessantuno posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) del Ministero dei lavori pubblici di cui alle premesse è prorogato al 31 dicembre 1948.

Roma, addì 23 novembre 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 25, foglio n. 373. — SALVATORI

(5704)

Proroga del termine per la presentazione delle domande del concorso a ottantotto posti nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948 n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli ad ottantotto posti nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso (29 novembre 1948) al 31 dicembre 1948;

Decreta:

Il termine di scadenza (29 novembre 1948) per la presentazione delle domande al concorso di ottantotto posti nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui alle premesse, è prorogato al 31 dicembre 1948.

Roma, addì 23 novembre 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 25, *foglio n.* 372. — SALVATORI

(5705)

Proroga del termine per la presentazione delle domande del concorso a quarantatre posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli a quarantatre posti d'inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso (29 novembre 1948) al 31 dicembre 1948;

Decreta:

Il termine di scadenza (29 novembre 1948) per la presentazione delle domande al concorso a quarantatre posti d'inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui alle premesse, è prorogato al 31 dicembre 1948.

Roma, addì 23 novembre 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 25, *foglio n.* 371. — SALVATORI

(5706)

Proroga del termine per la presentazione delle domande del concorso a centoventisei posti di ingegnere del Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a centoventisei posti d'ingegnere del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 11°);
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso 29 novembre 1948) al 31 dicembre 1948;

Decreta:

Il termine di scadenza (29 novembre 1948) per la presentazione delle domande al concorso a centoventisei posti d'ingegnere del Corpo del genio civile di cui alle premesse, è prorogato al 31 dicembre 1948.

Roma, addì 23 novembre 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 25, *foglio n.* 380. — SALVATORI

(5707)

Proroga del termine per la presentazione delle domande del concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto nel ruolo del Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a centosessantadue posti di geometra aggiunto nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°);
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso (29 novembre 1948) al 31 dicembre 1948;

Decreta:

Il termine di scadenza (29 novembre 1948) per la presentazione delle domande al concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto nel ruolo del Corpo del genio civile di cui alle premesse, è prorogato al 31 dicembre 1948.

Roma, addì 23 novembre 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 25, *foglio n.* 379. — SALVATORI

(5708)

Proroga del termine per la presentazione delle domande del concorso a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile nel ruolo del Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11);
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso (29 novembre 1948) al 31 dicembre 1948;

Decreta:

Il termine di scadenza (29 novembre 1948) per la presentazione delle domande al concorso a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile nel ruolo del Corpo del genio civile di cui alle premesse, è prorogato al 31 dicembre 1948.

Roma, addì 23 novembre 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 25, *foglio n.* 376. — SALVATORI

(5709)

Proroga del termine per la presentazione delle domande del concorso a cinquantuno posti di disegnatore aggiunto nel ruolo del Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli a cinquantuno posti di disegnatore aggiunto nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 12°);
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso (29 novembre 1948) al 31 dicembre 1948;

Decreta:

Il termine di scadenza (29 novembre 1948) per la presentazione delle domande al concorso a cinquantuno posti di disegnatore aggiunto nel ruolo del Corpo del genio civile di cui alle premesse, è prorogato al 31 dicembre 1948.

Roma, addì 23 novembre 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 25, foglio n. 377. — SALVATORI

(5710)

Proroga del termine per la presentazione delle domande del concorso per titoli a cinquecentottanta posti di aiuto assistente nel ruolo del personale del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli a cinquecentottanta posti di aiuto assistente nel ruolo del personale del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°);
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso (29 novembre 1948) al 31 dicembre 1948;

Decreta:

Il termine di scadenza (29 novembre 1948) per la presentazione delle domande al concorso per titoli a cinquecentottanta posti di aiuto assistente nel ruolo del personale del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 31 dicembre 1948.

Roma, addì 23 novembre 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 25, foglio n. 378. — SALVATORI

(5711)

Proroga del termine per la presentazione delle domande del concorso per titoli a duecentocinquanta posti di alunno nel ruolo del personale d'ordine del Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli a duecentocinquanta posti di alunno nel ruolo del personale d'ordine del Corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 13°);
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso (29 novembre 1948) al 31 dicembre 1948;

Decreta:

Il termine di scadenza (29 novembre 1948) per la presentazione delle domande al concorso per titoli a duecentocinquanta posti di alunno nel ruolo del personale d'ordine del Corpo del genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 31 dicembre 1948.

Roma, addì 23 novembre 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 25, foglio n. 375. — SALVATORI

(5712)

Proroga del termine per la presentazione delle domande del concorso per titoli a centotrentasette posti di inserviente nel ruolo del personale del Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli a centotrentasette posti d'inserviente nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso (29 novembre 1948) al 31 dicembre 1948;

Decreta:

Il termine di scadenza (29 novembre 1948) per la presentazione delle domande al concorso per titoli a centotrentasette posti di inserviente nel ruolo del personale del Corpo del genio civile di cui alle premesse, è prorogato al 31 dicembre 1948.

Roma, addì 23 novembre 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 25, foglio n. 374. — SALVATORI

(5713)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.